



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BOLZANO  
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall. 8/2022  
Cron. 32/2022

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso per la dichiarazione del fallimento della società JOMAKA S.R.L. in liquidazione, presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in data 13.12.2021;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la società ha sede legale in un comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla società via pec in data 14.12.2021;
- rilevato che all'udienza prefallimentare nessuno è comparso per la società debitrice,
- preso atto che il legale rappresentante Robert Zulian ha depositato in data 17.01.2022 propria "memoria difensiva", eccependo la nullità della notifica, poiché effettuata al sig. Barbieri Hugo, persona non idonea, e, quanto a quella eseguita a mezzo pec, affermando che essa non sarebbe avvenuta validamente in quanto la società è stata posta in liquidazione e quindi la casella pec non



sarebbe più attiva; in tale memoria di parte il sig. Zulian ha dato atto di aver appreso dell'istanza di fallimento in data 10.01.2022 e ha chiesto termine per raccogliere e produrre i documenti richiesti dal Tribunale, contestando il passivo esposto in istanza;

- considerato che dalla memoria sopracitata risulta che il legale rappresentante e liquidatore abbia avuto contezza dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione udienza in data 10.01.2022, e dunque tempestivamente rispetto all'udienza prefallimentare fissata per il 25.01.2022, e che in ogni caso la notifica eseguita via pec in data 14.12.2021 va ritenuta senz'altro valida (sul punto si rimanda alla giurisprudenza di legittimità che ritiene valida la notifica eseguita via pec a società cancellata dal Registro delle Imprese: *cfr. ex multis* Cass. civ., sez. I, ord. 12.2.2020 n. 3443; Cass. civ., sez. VI, 9 aprile 2019, ord. n. 9893; Cass. civ., sent. 12.01.2017 n. 602);

- ritenuto, quanto alla generica contestazione del passivo, che l'ammontare di debiti per oltre 1.500.000,00 risulta sia dall'attestazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate il 14.12.2021 che dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza (vedi gli allegati all'istanza di fallimento, da cui risulta che non vi sono in essere piani di dilazione o istanze alla definizione agevolata di detti debiti nei confronti dell'Erario);

- rilevato pertanto che sussistono i requisiti di procedibilità, posto che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare superano i 30.000 euro ai sensi dell'art. 15, penultimo comma L.F.;

- rilevato che - in assenza della costituzione della debitrice, su cui incombe l'onere di provare l'eventuale assenza congiunta dei tre requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. per sottrarsi ad una dichiarazione di fallimento - dall'istruttoria prefallimentare è emerso che la società ha un debito di oltre 1.500.000,00 euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che la stessa è stata posta in liquidazione e dunque è ormai inattiva, come risulta anche dagli atti relativi al procedimento penale a carico di Barbieri Hugo (vedi allegato all'istanza di fallimento, da cui risulta che il volume d'affari della Barbieri Competencecenter, ora JOMAKA, a partire dal 2015 è pari a 0);

- considerato che sussistono elementi da cui si possa dedurre lo stato di decozione della società debitrice;



- ritenuto quindi sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per la dichiarazione di fallimento,

**P.Q.M.**

**dichiara il fallimento**

**di: JOMAKA SRL - IN LIQUIDAZIONE (p.iva 02692530211), con sede legale in Appiano sulla Strada del Vino (BZ), via Pillhof 101**

**nomina**

giudice delegato al fallimento la **dott.ssa Francesca Bortolotti (e, quale sostituta, la dott.ssa Cristina Longhi)** e curatore fallimentare l'**avv. Burkard Zozin** con studio in Bolzano, corso Italia n. 23;

**ordina**

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

**ordina**

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

**autorizza**



il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.

**Fissa**

per il giorno **10/05/2022 alle ore 09:30** l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

**avvisa**

**i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;**

**segnala**

**al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.**



Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

**ordina**

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 26/01/2022.

Il Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer

